

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CONVENZIONE)

Tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, di seguito il “Politecnico”, rappresentato da..... nato a il domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del, da una parte

e

la società _____, C.F./P.I _____, con sede legale in _____, via _____, di seguito la “Società”, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società, dall'altra parte

Politecnico e la Società anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

Premesse¹

- a. il Politecnico ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- b. il Politecnico, quale *research university*, intende generare e sostenere processi di sviluppo tecnologico fondati sulla condivisione di conoscenze, attraverso l'interazione con attori pubblici e privati, al fine di contribuire alla creazione e distribuzione della conoscenza e ai processi di innovazione tecnologica;
- c. [nome contraente] è una società di Gestione del Risparmio iscritta presso l'apposito Albo della Banca d'Italia... con lo scopo di ... e che intende investire in iniziative di trasferimento tecnologico originate dal Politecnico di Torino (di seguito, per brevità, “Fondo”);
- d. [nome contraente] intende investire in opportunità originate da una proprietà intellettuale o un brevetto in particolare nell'ambito [completare con ambito di collaborazione specifico] ovvero innovazioni con potenziali applicazioni per aziende attive nel settore, inclusi i loro fornitori e gli altri operatori della filiera.
- e. le due istituzioni condividono, ognuno in coerenza con i propri fini istituzionali, l'interesse e gli obiettivi comuni nell'ambito accademico, culturale e della creazione d'impresa;

¹ Le premesse sono da ritenersi parte sostanziale dell'accordo e devono essere completate e integrate riportando, di volta in volta, ogni informazione utile a supportare le motivazioni, le finalità ed il più ampio inquadramento giuridico e sostanziale della convenzione.

- f. *(Eventuale)* Tra il Politecnico e la Società sono già intercorse forme di collaborazione tra le quali, ad esempio, _____.
- g. Il Politecnico dispone di risorse umane e strumentali per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di progetti d'innovazione tecnologica e di trasferimento tecnologico;
- h. Il Politecnico e la Società intendono instaurare un rapporto stabile e continuativo di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca e trasferimento tecnologico condotte dal Politecnico possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Società.
- i. le Parti nell'ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale intendono collaborare, ai termini e alle condizioni stabiliti nel prosieguo della presente Convenzione, volta a selezionare le migliori invenzioni tecnologiche, eventualmente oggetto di brevetto, che possano rappresentare opportunità di applicazione concreta e/o di creazione d'impresa.
- j. *[eventuali premesse specifiche legate alla manifestazione di interesse]*

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,
le parti convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 – Definizioni

- 1. Ai fini della presente Convenzione le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
 - a. **“Accordo Attuativo”**: indica le diverse forme di accordo che vengono utilizzate al fine di dare attuazione alle attività e accordi oggetto della Convenzione.
 - b. **“Background”**: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell'avvio dell'attività oggetto della presente Convenzione.
 - c. **“Sideground”**: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso.
 - d. **“Diritti di Proprietà Industriale”**: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
 - e. **“Diritti di Proprietà Intellettuale”**: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.

- f. **“Risultato”**: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà la presente Convenzione e in ragione di esse, indipendentemente dal fatto che possano essere suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa o meno.
- g. **“Informazioni Confidenziali”** o **“Informazione Confidenziale”**: indica qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, know-how e, in genere, a qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), aziendale o commerciale di una delle Parti, (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore ed avente valore economico e (ii) che venga comunicata all'altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto e (iii) che al tempo della rivelazione o della consegna sia identificata come di natura “segreta” dalla Parte rivelante. La natura segreta delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o apposizione della dicitura “RISERVATO”, “CONFIDENZIALE” o “INFORMAZIONE CONFIDENZIALE”. In caso di informazioni riservate, scambiate oralmente, la Parte rivelante dovrà trasmettere, entro 15 giorni, una nota scritta, in cui specificherà che quelle determinate informazioni, scambiate oralmente, sono da considerarsi confidenziali. Eventuali brevetti sono da considerarsi come facenti parte delle Informazioni Confidenziali fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge.

Art. 2 – Finalità della Convenzione

1. Il Politecnico e la Società si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, attuando forme stabili e continuative di collaborazione volte a favorire il processo di sviluppo imprenditoriale e/o industriale delle invenzioni e dei brevetti di origine accademica attraverso le opportune forme di finanziamento, sostegno e sviluppo, eventualmente come iniziative imprenditoriali.
2. In particolare il Politecnico e la Società intendono collaborare in relazione a invenzioni e brevetti nell'ambito tecnologico relativo a (nel seguito **Ambito di Interesse**).
3. Le attività di cui all'articolo 3, ed eventuali altre forme di collaborazione, potranno essere di volta in volta definite mediante la stipula di appositi Accordi Attuativi, redatti in accordo con i Regolamenti del Politecnico e la normativa applicabile, che richiameranno la presente Convenzione.

Art. 3 – Impegni delle parti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 il **Politecnico si impegna** a:
 - a. presentare alla Società, di volta in volta dal momento in cui si rendono disponibili, i nuovi brevetti e invenzioni attinenti all'Ambito di Interesse che siano stati concepiti o sviluppati,

nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, da parte di studenti, ricercatori, professori o altro personale afferente al Politecnico;

- b. cooperare con la Società nella valutazione del merito tecnologico delle invenzioni e dei brevetti di cui al punto precedente, al fine di supportare la selezione delle opportunità di business e la c.d. *due diligence* delle iniziative imprenditoriali;
- c. co-finanziare un assegno di ricerca da destinarsi alla selezione di un Knowledge and Technology Transfer Manager (KTM) attivo nell'Ambito di Interesse per tutti gli anni in cui tale accordo sarà in essere;
- d. identificare e mettere a disposizione locali per l'organizzazione periodica di incontri tra i ricercatori e inventori del Politecnico e i referenti del team manageriale della Società, di cui al punto seguente;

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 la **Società si impegna a:**

- a. costituire un team specificamente dedicato all'analisi, sviluppo e finanziamento di iniziative di trasferimento tecnologico aventi origine presso il Politecnico di Torino;
- b. garantire con frequenza settimanale la presenza di almeno un componente del team dedicato al trasferimento tecnologico della Società presso i locali appositamente identificati dal Politecnico;
- c. supportare il Politecnico di Torino nel valutare il merito economico e le potenzialità di business delle invenzioni, dei brevetti e delle tecnologie nell'Ambito di Interesse presentati dal Politecnico stesso;
- d. co-finanziare, attraverso l'erogazione di un contributo non inferiore a € 15.000 annui, un assegno di ricerca da destinarsi alla selezione di un Knowledge and Technology Transfer Manager (KTM) attivo nell'Ambito di Interesse, senza che ciò costituisca impegno del soggetto a sviluppare attività nell'esclusivo interesse del finanziatore, nel qual caso – trattandosi di prestazione corrispettiva a favore della Società - le parti provvederanno con apposito Accordo Attuativo nel quale verrà stabilita una specifica remunerazione della prestazione in accordo con l'art.2.3;
- e. promuovere e supportare la realizzazione di iniziative volte alla divulgazione della cultura imprenditoriale e a progetti di supporto alla formazione accademico-professionale del personale universitario del Politecnico, quale ad esempio, dottorandi, professori e operatori del trasferimento tecnologico, al fine di favorire una migliore conoscenza dei settori del trasferimento tecnologico, dell'imprenditorialità, dell'innovazione e della finanza;
- f. promuovere ovvero partecipare ad iniziative per l'individuazione di talenti professionali tra ricercatori, dottorandi e laureati interessati ad un percorso imprenditoriale;
- g. compatibilmente con i propri vincoli statutari, investire in iniziative imprenditoriali e/o progetti di sviluppo e trasferimento tecnologico rientranti nello specifico ambito di Interesse e/o co-finanziare progetti di *Proof of Concept* del Politecnico di Torino per un ammontare almeno pari

a quanto dichiarato in fase di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, previa la sottoscrizione di appositi Accordi Attuativi in accordo con l'art.2.3;

- h. promuovere ovvero partecipare ad iniziative per la definizione di network con aziende e di sinergia tra il network del Politecnico e della Società e nell'organizzazione di eventi di promozione delle attività di trasferimento tecnologico, al fine di creare opportunità di applicazione dei risultati della ricerca del Politecnico di Torino;
- i.(eventuali ulteriori impegni sulla base della proposta presentata con la manifestazione di interesse)

Art. 4 – Comitato Guida e Comitato tecnico di coordinamento

1. Con il presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato tecnico di coordinamento (CTC) composto da almeno un rappresentante di ciascuna delle Parti. Agli incontri del CTC parteciperà, in qualità di uditore e con funzione di raccordo con l'Amministrazione del Politecnico, anche il Responsabile dell'Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria.
2. Il CTC ha il compito di:
 - a. Definire le linee strategiche della collaborazione e monitorarne l'avanzamento;
 - b. Definire le metodologie per la valutazione del potenziale di valorizzazione e imprenditoriale delle tecnologie del Politecnico di Torino;
3. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo ciascuna Parte comunicherà all'altra il nominativo (o i nominativi) del proprio rappresentante nel CTC.
4. Al CTC potranno partecipare, previo accordo delle Parti, eventuali altri membri esterni quali a titolo esemplificativo scienziati, imprenditori o investitori esperti dell'Ambito di Interesse.
5. Salvo diversi accordi successivi tra le Parti, ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.
6. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti la presente Convenzione dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
 - per la Società _____; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
 - per il Politecnico: Responsabile TRIN, brevetti.spinoff@polito.it; politecnicoditorino@pec.polito.it;

Art. 5 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore periodo di 3 anni.

Art. 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Qualora sia necessario, la Società consente al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie

attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.²

2. Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Politecnico può consentire al personale della Società l'accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell'ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
3. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente Accordo, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature della controparte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
4. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
5. L'utilizzo delle attrezzature di controparte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 7 – Oneri finanziari

1. Le attività di cui alla presente Convenzione non danno origine a prestazioni corrispettive tra le parti e l'eventuale versamento di denaro o altra utilità dalla Società in favore del Politecnico avverrà a titolo di contributo, come descritto in precedenza, e/o a rimborso totale o parziale di spese da questo sostenute e appositamente documentate, dietro eventuale richiesta della Società.
2. Eventuali oneri ulteriori, anche a remunerazione di attività corrispettive, potranno essere determinati tramite la stipula di successivi Accordi Attuativi di cui all'art. 2.3, nei quali saranno definiti l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi/finanziamenti e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi.

Art. 8 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

In ragione delle finalità di cui all'Art.2, le parti si danno atto che dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga le Parti procederanno attraverso la stipula di un successivo e separato accordo atto a definire proprietà e modalità di gestione e di accesso a tali Risultati.

² Eventualmente opportuno allegare al presente Accordo un elenco del personale autorizzato ad accedere alle strutture ed alle apparecchiature.

Art. 9 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze

1. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
2. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 11, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito delle attività in cui si concretizzerà la presente Convenzione e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della Convenzione, con espresso divieto di sub-licenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
4. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 10 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La presente Convenzione, così come gli Accordi Attuativi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le Parti, non conferiscono alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra Parte.
2. L'utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del medesimo, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.

Art. 11 – Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi Informazione Confidenziale comunicata dall'altra Parte in esecuzione del presente Convenzione e conseguentemente le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque), a:
 - a. a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
 - b. a non utilizzare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si impegna a conservare e a custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte di cui sia entrata in possesso in esecuzione della presente Convenzione.
3. Nel caso in cui, in esecuzione delle obbligazioni previste nella presente Convenzione, una Parte consegni all'altra Informazioni Confidenziali contenute in supporti materiali, di qualunque natura essi siano, la Parte ricevente, in caso di risoluzione della presente Convenzione, per qualsiasi ragione essa avvenga, dovrà immediatamente riconsegnare all'altra Parte tutti i supporti materiali contenenti Informazioni

Confidenziali di cui sia in possesso, oppure su indicazione scritta della stessa, procedere alla loro distruzione.

4. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro, fra dipendenti e amministratori, che (a) oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza conformemente allo scopo della presente Convenzione e (b) abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.
5. Nel caso in cui, per la corretta esecuzione della presente Convenzione, un terzo debba venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali, la Parte che permette la conoscenza delle Informazioni Confidenziali da parte del terzo (i) si impegna a far preventivamente assumere al terzo un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione; (ii) sarà responsabile dell'eventuale inottemperanza da parte del terzo rispetto al contenuto della presente Convenzione.
6. Nel caso in cui una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità le Informazioni Confidenziali, in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dovrà dare immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Confidenziali, al fine (i) di concordare, laddove possibile, le modalità di comunicazione e (ii) di permettere alla Parte proprietaria di richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali e pertanto non sono soggette ai vincoli della presente Convenzione:
 - a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù delle attività derivanti dalla presente Convenzione;
 - d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere entrate in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 12 – Trattamento dati personali

1. Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento – nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004³ – in attuazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore, che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi il Responsabile dell'Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria.
3. La Società si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Società è _____, responsabile per il trattamento degli stessi _____.
4. La Società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti la presente convenzione.

Art. 13 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere consensualmente la presente Convenzione. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
2. In caso di risoluzione ai sensi del comma precedente, la Società è obbligata nei confronti del Politecnico per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative alla Convenzione, fino al momento della risoluzione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali impegni anche di natura pluriennale per l'erogazione di assegni di ricerca. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Politecnico alla Società.
3. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la presente Convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto;
 - c. Inadempimento o mancato trasferimento di fondi – ove previsto – da parte della Società.

La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

³ Il codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali utilizzati per scopi statistici e scientifici è stato sottoscritto presso il garante della privacy dai rappresentanti della CRUI e di alcune società scientifiche. Il codice collega alle garanzie già previste dalla disciplina sui trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, individuando le cautele da adottare per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari anche per attività di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica e per le ricerche di mercato che non siano connesse alle attività commerciali e di informazione commerciale. (www.garanteprivacy.it)

In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, quest'ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Politecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

Art. 14 – Legge applicabile e Controversie

1. La presente Convenzione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, è il foro di Torino.

Art. 15 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione viene redatta in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione gratuita in base all'art. 3 e 55, comma 2 del Decreto legislativo 346/1990 e comunque in esenzione da imposte di registro e altre imposte indirette ai sensi dell'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 266/2005 in quanto i trasferimenti e le erogazioni di cui all'art. 4 sono finalizzate a sostenere le attività di ricerca.

Torino, _____

PER IL POLITECNICO

(_____)

PER LA SOCIETA' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

Pur essendo le clausole del presente accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 5 (Durata e rinnovo), 8 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 9 (Accesso ai Risultati e alle conoscenze), 10 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 11 (Riservatezza), 13 (Recesso e risoluzione) e 14 (Legge applicabile e controversie).

PER IL POLITECNICO

.....

(.....)

PER LA SOCIETA' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)